



GENERALI
Assicurazioni Generali S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

DEL 15, 18 e 20 GIUGNO 2007

ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

Parte straordinaria

1. Modifica degli articoli 9 (Ripartizione delle gestioni sociali), 15 (Ordine del giorno dell'Assemblea), 16 (Intervento in Assemblea), 19 (Assemblea Ordinaria), 24 (Votazioni), 27 (Composizione e nomina del Consiglio Generale), 31 (Consiglio di Amministrazione), 39 (Compenso degli Amministratori), 40 (Collegio Sindacale), 44 (Bilancio) e 46 (Ripartizione dell'utile) dello Statuto Sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.

L'Assemblea sarà chiamata ad approvare talune proposte di modifica al testo dello Statuto Sociale della Compagnia. Alcuni degli emendamenti in parola rispondono alla necessità di adeguare lo Statuto alla disciplina introdotta da testi di legge e regolamentari; altri sono volti a recepire le indicazioni fornite dall'ISVAP alle imprese italiane c.d. *miste* (che, cioè, svolgono la loro attività sia nel comparto Danni sia in quello Vita) ed altri, infine, mirano a realizzare un ulteriore accrescimento della flessibilità gestionale della Società, anche alla luce delle recenti raccomandazioni contenute nel Codice di Autodisciplina delle società quotate.

Gli emendamenti proposti possono pertanto essere raggruppati in tre aree fondamentali, definite sulla base delle motivazioni ai medesimi sottostanti:

A. ADEGUAMENTI ALLA NUOVA NORMATIVA

Le proposte di seguito presentate rispondono alla necessità di adeguare lo Statuto della Società:

a. alla disciplina introdotta dalla "Legge per la Tutela del Risparmio"⁽¹⁾ ed al Regolamento Emittenti emanato dalla CONSOB⁽²⁾ nonché

b. alle modifiche apportate al c.d. Regolamento Mercati⁽³⁾.

In particolare, le stesse – che mirano principalmente ad accrescere la tutela ed i diritti delle minoranze – concernono gli argomenti indicati in appresso:

(i) nomina del Consiglio di Amministrazione (articoli 24, 27 e 31)

Il nuovo testo dell'articolo 147-ter del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, (TUIF), così come modificato dalla Legge per la Tutela del Risparmio, stabilisce, tra l'altro, che lo statuto delle società quotate italiane preveda che i componenti del Consiglio di Amministrazione siano eletti sulla base di liste di candidati. Viene quindi proposta l'integrazione dell'articolo 31 dello Statuto, statuendo:

- l'introduzione del sistema del voto di lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione, secondo un metodo maggioritario, in virtù del quale la lista di maggioranza ha diritto di nominare l'intero Consiglio di Amministrazione, eccetto 1, 2 ovvero 3 Amministratori che sono tratti dalla lista risultata seconda per numero di voti, avuto riguardo alla circostanza che il numero dei Consiglieri da eleggere sia pari ad 11, compreso tra 12 e 15, ovvero superiore a 15;
- che gli amministratori indipendenti eletti debbano essere pari almeno ad un terzo del totale dei componenti del Consiglio;
- che le liste in parola possano essere presentate dall'organo amministrativo uscente ovvero dagli Azionisti che, da soli o assieme ad altri, posseggano almeno lo 0,5% del capitale sociale della Società;
- che le predette liste debbano essere depositate almeno 20 giorni prima dell'Assemblea, per le candidature provenienti dal Consiglio di Amministrazione, ovvero almeno 15 giorni prima della stessa, per quelle provenienti dagli Azionisti;
- che la Società debba rendere pubblici i nominativi dei candidati nonché il loro profilo personale e professionale.

Le modifiche degli articoli 24 e 27 dello Statuto sono conseguenza formale dell'adozione – qualora approvata – del sistema sopra descritto.

(¹) Legge 28 dicembre 2005, n. 262 così come integrata dal decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 303.

(²) Deliberazione CONSOB 14 maggio 1999, n. 11971, e successive modificazioni ed integrazioni. Il Regolamento Emittenti è stato recentemente integrato e modificato con delibera CONSOB 3 maggio 2007, n. 15915, con la quale è stata data attuazione alla Legge per la Tutela del Risparmio.

(³) Approvato con delibera CONSOB 23 dicembre 1998, n. 11768, e successive modificazioni ed integrazioni.

(ii) nomina del Collegio Sindacale e rafforzamento dei poteri allo stesso attribuiti (articolo 40)

Gli emendamenti che si propongono di apportare al testo dell'articolo 40 dello Statuto sono volti a recepire la nuova disciplina dettata dall'articolo 148, comma 2, del TUIF.

A tale proposito, alla luce del nuovo quadro normativo di riferimento, si propongono di:

- formalizzare a livello statutario la prescrizione normativa secondo la quale anche un solo componente dell'organo di controllo ha il potere di convocare il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo;
- sancire la riduzione del *quorum* per la presentazione delle liste da parte degli Azionisti, portandolo dal 3% allo 0,5% del capitale sociale;
- attribuire la Presidenza dell'organo al Sindaco effettivo tratto dalla lista di minoranza;
- fissare un diverso termine per il deposito delle liste, a seconda che le medesime siano presentate dal Consiglio di Amministrazione o dai Soci: il primo sarà tenuto ad osservare un termine di 20 giorni antecedenti la data dell'Assemblea, i secondi un termine di 15 giorni;
- prevedere che, nel caso di morte, rinuncia o decadenza di un Sindaco di minoranza, lo stesso debba venir sostituito con il Sindaco supplente tratto dalla medesima lista, fermo restando che, in ogni caso, l'integrazione deve avvenire nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze.

(iii) integrazione delle materie all'ordine del giorno in Assemblea (articolo 15)

La proposta formulata mira ad adeguare il testo dello Statuto alla disposizione del nuovo articolo 126-bis del TUIF, prevedendo pertanto che i Soci che, da soli o congiuntamente ad altri, dispongano del *quorum* stabilito dalla legge (attualmente fissato nel 2,5% del capitale della società) possono chiedere, nei casi, nelle forme e nei termini previsti dalla normativa vigente, l'integrazione delle materie da trattare da parte della convocata assemblea degli Azionisti, indicando nella domanda gli argomenti suggeriti.

(iv) dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (articolo 44)

La Legge per la Tutela del Risparmio ha altresì introdotto nell'ordinamento italiano, per le sole società quotate, la figura del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

Più in particolare, al fine di adeguare il testo dello Statuto al dettato normativo previsto dall'articolo 154-bis del TUIF, sarà presentata all'approvazione dell'Assemblea una proposta di integrazione del testo attuale dell'articolo 44, stabilendo:

- di individuare, quale organo amministrativo competente a deliberare sulla nomina della predetta figura professionale – previo parere obbligatorio, ma non vincolante, da parte del Collegio Sindacale – il Consiglio di Amministrazione, ferma restando la facoltà riconosciuta al predetto organo di attribuire tale compito ad un Amministratore a ciò delegato;
- che i requisiti di professionalità che devono essere posseduti dal dirigente di che trattasi siano costituiti da un'adeguata esperienza maturata in materia di amministrazione, finanza e

controllo presso società di rilevanti dimensioni ovvero nell'esercizio di attività professionali;

- che lo stesso dirigente debba possedere, ai fini dell'assunzione e del mantenimento della carica, quei requisiti di onorabilità previsti per gli Amministratori della Società.

(v) intervento dei Soci in Assemblea (articolo 16)

Le recenti modifiche che hanno interessato il c.d. Regolamento Mercati stabiliscono, tra l'altro, per quel che attiene alla materia della *legittimazione all'intervento in Assemblea*, che la certificazione – sino ad oggi necessaria al fine di comprovare la partecipazione al sistema di gestione accentrata – debba essere sostituita da un'apposita comunicazione, effettuata dall'intermediario che tiene i conti relativi alle azioni. E' altresì previsto che l'intermediario stesso debba comunicare all'emittente – mediante appositi collegamenti telematici – l'ammontare della partecipazione detenuta da ciascun azionista che ha fatto richiesta di intervenire all'Assemblea.

Il nuovo testo proposto dell'articolo 16 dello Statuto è pertanto conforme a quanto statuito dalle citate disposizioni normative.

B. RECEPIMENTO DELLE INDICAZIONI FORNITE DALL'ISVAP (ARTICOLO 9)

Altri emendamenti mirano a recepire talune indicazioni fornite dall'Autorità di Vigilanza. In particolare, tenuto conto che l'ISVAP ha recentemente chiesto a tutte le imprese assicurative italiane c.d. miste di precisare, nell'ambito dei rispettivi Statuti:

- quale parte del capitale sociale e delle riserve patrimoniali ad esso correlate viene destinata a ciascuna delle due gestioni (Danni e Vita);
- che le riserve derivanti da utili siano alimentate in funzione di quelli effettivamente realizzati nelle rispettive gestioni;

sarà sottoposta all'esame dell'adunanza assembleare una proposta di modifica del testo dell'articolo 9 dello Statuto, volta a rendere il medesimo coerente con quanto sopra descritto.

C. PERSEGUIMENTO DI UNA MAGGIORE FLESSIBILITÀ GESTIONALE

Infine, ulteriori variazioni al testo dello Statuto Sociale perseguono l'obiettivo di incrementare la flessibilità gestionale della Società, anche alla luce delle recenti raccomandazioni contenute nel Codice di Autodisciplina delle società quotate.

Le proposte di che trattasi interessano gli argomenti di seguito indicati.

(i) remunerazione del Consiglio di Amministrazione (articoli 19 e 39)

Il Codice di Autodisciplina delle società quotate ha recentemente formalizzato talune importanti indicazioni agli emittenti titoli quotati che abbiano dichiarato – così come le Generali hanno fatto – di aderire alle regole di *best practice* contenute nello stesso.

Nel merito, l'articolo 7 del citato Codice raccomanda che la

remunerazione degli Amministratori non esecutivi sia commisurata all'impegno richiesto a ciascuno di essi (non potendo dipendere, pertanto, in misura preponderante, dai risultati conseguiti dalla società nel cui ambito ricoprono tale incarico) e che una parte significativa della remunerazione da riconoscere agli Amministratori esecutivi sia invece legata ai risultati economici conseguiti dall'emittente e/o al raggiungimento di specifici obiettivi.

Ciò premesso, al fine di adeguare lo Statuto della Società alle predette raccomandazioni, verranno sottoposte all'approvazione dei Soci le proposte di modifica degli articoli 19 e 39 dello stesso, volte a:

- abrogare l'attuale meccanismo di remunerazione degli Amministratori delle Generali, in virtù del quale la parte variabile del loro compenso è oggi di certo preponderante rispetto a quella fissa;
- attribuire all'Assemblea degli Azionisti il potere esclusivo di determinare il compenso spettante al Consiglio di Amministrazione;
- confermare la competenza dell'organo amministrativo per quel che attiene alla determinazione del compenso da attribuire agli Amministratori investiti di particolari cariche in conformità allo Statuto, ai sensi del terzo comma dell'articolo 2389 del Codice civile.

(ii) distribuzione del dividendo (articolo 46)

La consolidata *best practice* societaria riconosce agli organi sociali un'ampia autonomia gestionale anche per quanto riguarda l'assunzione di deliberazioni in materia di *distribuzione del dividendo*.

Verrà pertanto sottoposta all'approvazione degli Azionisti una proposta di modifica dell'articolo 46 dello Statuto, volta a rimuovere le limitazioni attualmente previste dal predetto articolo in ordine alla materia di che trattasi, fatte ovviamente salve quelle poste dalla normativa vigente, e a riconoscere agli organi sociali la migliore flessibilità nelle scelte di politica di distribuzione del dividendo.

2. Piani di *stock option* a favore del Presidente, degli Amministratori Delegati e dei *manager* della Società e del Gruppo: deliberazioni conseguenti all'attuazione della deliberazione di aumento del capitale sociale ai sensi dell'articolo 2442 del Codice Civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti e deleghe di poteri.

L'assemblea degli Azionisti dello scorso 28 aprile ha deliberato, tra l'altro, di aumentare il capitale sociale a titolo gratuito per un importo pari ad Euro 127.828.537,00, ai sensi dell'articolo 2442 del Codice Civile.

Questa iniziativa determina altresì il verificarsi di un potenziale effetto diluitivo sul titolo Generali, con riflessi anche sui Piani di *stock option* attualmente vigenti, deliberati negli anni scorsi dai competenti organi sociali della Compagnia.

I regolamenti dei Piani, nel contemplare la possibilità che si pongano in essere, durante la loro vigenza, operazioni sul capitale della Società (aventi finalità diverse da quella di dare attuazione ai

Piani in parola), stabiliscono espressamente che, in tal caso, si adottino opportune misure per garantire ai loro destinatari "*una situazione che sia equa rispetto a quella originaria*".

Oggi tutti i Piani prevedono che ciascun diritto di opzione dia diritto alla sottoscrizione o all'acquisto di una azione Generali. La proposta che viene formulata agli Azionisti è quella di "neutralizzare" l'anzidetto effetto penalizzante, mutando coerentemente quel rapporto di cambio, prevedendo cioè che ogni opzione dia diritto alla sottoscrizione (o all'acquisto, a seconda dei casi e dei Piani) di 1,1 azioni Generali.

Resta inteso che questo emendamento riguarda esclusivamente i diritti di opzione già assegnati ed ancora esercitabili.

Le *technicalities* giuridiche della proposta possono così riassumersi:

- incrementare per 1.164.000 azioni la provvista di cui l'organo amministrativo già oggi dispone, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile e 8.2 dello Statuto Sociale. L'ammontare della delega passerà, pertanto, da massimi Euro 4,4 milioni a massimi Euro 5,564 milioni;
- aumentare il capitale sociale, ai sensi del quarto comma, secondo periodo, dell'articolo 2441 del Codice Civile, per massimi nominali Euro 600.000, mediante emissione di un massimo di altrettante azioni ordinarie, in relazione all'assegnazione di *stock option* effettuata nel 2005 a favore degli Amministratori esecutivi della Compagnia;
- autorizzare l'acquisto di azioni proprie della Società ed il compimento di atti di disposizione delle medesime, ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile, per un ammontare massimo di ulteriori Euro 61.000.

Parte ordinaria

3. Determinazione dell'ammontare del compenso globale lordo annuo spettante ai membri del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2007/2009, ai sensi dell'articolo 2389 del Codice Civile e dell'articolo 19 dello Statuto Sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.

La remunerazione dei Consiglieri della Società è stata sinora determinata secondo quanto previsto dall'articolo 39 dello Statuto Sociale. Tale articolo prevede che questa sia determinata in funzione di due componenti: la prima è data da un ammontare fisso, definito statutariamente in Euro 5.164,57; la seconda consiste in un valore variabile, in funzione percentuale rispetto all'ammontare dell'utile d'esercizio.

La proposta di modifica del sistema di remunerazione degli Amministratori che si sottopone all'esame ed all'approvazione degli Azionisti in sede straordinaria attribuisce all'Assemblea un ampio potere decisionale, da esercitarsi su proposta del Consiglio di Amministrazione, nonché la possibilità di riconoscere anche un compenso variabile, sia pure in misura molto più contenuta rispetto ad ora, non solo in termini percentuali rispetto all'ammontare complessivo del compenso, ma anche in valore assoluto.

Nella prospettiva di accoglimento, da parte dell'Assemblea, degli emendamenti proposti al testo degli articoli 19 e 39 dello Statuto Sociale, è quindi necessario formulare alla stessa anche una proposta di nuova determinazione del compenso spettante ai membri del Consiglio di Amministrazione, avente quale orizzonte temporale di riferimento il residuo periodo del mandato di carica.

Alla luce del *benchmarking* effettuato, la proposta è quella che a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione spettano, oltre al rimborso delle spese a piè di lista incontrate per la partecipazione alle sedute,

- un compenso pari ad Euro 100.000,00 lordi annui, con un incremento del 50% per coloro che siano membri del Comitato Esecutivo;
- un compenso variabile, corrispondente al quoziente fra un ammontare pari allo 0,01% dell'utile consolidato, fermo un limite massimo complessivo pari ad Euro 300.000,00, ed il numero degli Amministratori in carica;
- un gettone di presenza per ciascuna seduta di Consiglio di Amministrazione e di Comitato Esecutivo pari ad Euro 4.000,00.

Questo nuovo regime – che consentirà, in linea di massima, di riconoscere circa Euro 150.000 ai Consiglieri e circa Euro 200.000 a coloro che sono anche membri del Comitato Esecutivo – non interessa direttamente gli Amministratori investiti di cariche particolari in conformità allo Statuto Sociale – e, quindi, il Presidente e gli Amministratori Delegati – la cui remunerazione è fissata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del terzo comma dell'articolo 2389 del Codice Civile, sentito il parere del Collegio Sindacale.

4. Autorizzazioni ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile all'acquisto di azioni proprie ed al compimento di atti di disposizione sulle medesime per gli investimenti da effettuarsi da parte dei fondi pensione aperti gestiti dalla Compagnia, dei suoi fondi interni assicurativi e delle sue gestioni interne separate: deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.

Per effetto dell'operazione dell'incorporazione in Generali della controllata Generali Vita, dal 31 dicembre scorso la nostra Società ha ripreso a svolgere direttamente l'attività assicurativa in Italia anche nel Ramo Vita.

In relazione agli investimenti da effettuarsi da parte dei Fondi Pensione Aperti gestiti dalla Compagnia, dei suoi Fondi Interni e delle sue Gestioni Interne Separate, è opportuno sottoporre all'attenzione dell'Assemblea una proposta di rilascio delle autorizzazioni previste dagli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile.

Lo scopo è quello di poter compiere investimenti sul mercato azionario, limitatamente alle finalità dianzi espresse, senza un vincolo assoluto di esclusione per le azioni Generali, le quali non solo rappresentano per capitalizzazione oltre l'8% del SPMIB Index, ma rivestono anche un peso significativo proprio all'interno dei *benchmark* utilizzati nelle Gestioni e nei Fondi.

Gli acquisti saranno effettuati, chiaramente, nel pieno rispetto dei limiti posti dalla normativa vigente e, comunque, per un importo massimo complessivo di Euro 250 milioni.

L'autorizzazione all'acquisto sarà richiesta per un periodo di 18 mesi dalla data dell'Assemblea, mentre l'autorizzazione alla disposizione verrà richiesta senza limiti temporali.

Il prezzo minimo di acquisto non potrà essere inferiore al valore nominale del titolo, pari ad Euro 1,00, mentre il prezzo massimo d'acquisto non potrà essere superiore del 5% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente al compimento di ogni singola operazione.

Il corrispettivo della cessione non potrà essere inferiore del 5% rispetto al prezzo di riferimento che il titolo avrà registrato nella seduta di Borsa del giorno precedente al compimento di ogni singola operazione.

Le operazioni di acquisto di azioni proprie saranno effettuate, secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana, in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli Azionisti.

5. Autorizzazione alla stipulazione di una polizza assicurativa a fronte della responsabilità civile degli esponenti degli organi sociali. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Il ricorso allo strumento dell'assicurazione della responsabilità civile contro i rischi professionali degli Amministratori (nota come *Directors' and Officers' Liability Insurance – D&O*) rappresenta, ad oggi, una prassi diffusa sui mercati finanziari più evoluti.

Infatti, l'incremento dei casi di esposizione a responsabilità patrimoniale diretta per attività poste in essere nello svolgimento dell'incarico societario affidato non solo agli Amministratori, ma anche ai Sindaci, costituisce oggi un elemento comune, caratterizzante il quadro normativo di riferimento, vigente nei Paesi più sviluppati.

Ne consegue pertanto che l'utilizzo da parte delle società quotate dello strumento delle polizze D&O forma oggi una vera e propria *best practice* negli Stati Uniti ed in Europa. Di ciò non possono non essere particolarmente consapevoli proprio gli Amministratori di una compagnia di assicurazioni come le Generali.

In questo scenario, si rende pertanto opportuna l'introduzione di una copertura assicurativa di tipo D&O, al fine di fornire uno strumento di tutela agli Amministratori ed ai Sindaci della Società in relazione ai processi decisionali e di controllo nonché alle conseguenti assunzioni di responsabilità che li vedono coinvolti: andranno peraltro esclusi i casi di violazione intenzionale degli obblighi inerenti allo svolgimento delle funzioni proprie di coloro che ricoprono le anzidette cariche.

In relazione a ciò, sarà quindi sottoposta all'approvazione

dell'Assemblea degli Azionisti una proposta volta ad autorizzare il Consiglio di Amministrazione alla stipula di una polizza assicurativa D&O, secondo termini e condizioni che siano in linea con la *best practice* diffusa nel mercato assicurativo

internazionale, tenuto conto degli elementi caratterizzanti lo svolgimento dell'attività d'impresa della Compagnia e del Gruppo.

Per maggiori informazioni sugli argomenti all'ordine del giorno è possibile consultare il sito internet www.generali.com o richiedere – anche tramite e-mail all'indirizzo azionisti@generali.com – che siano spedite al proprio domicilio le Relazioni del Consiglio di Amministrazione.